

Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo), ai sensi dell'art. 8 della Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con Delibera ARERA n. 227/2018, dalla Delibera ARERA n. 63/2021 e s.m.i. con cui si stabiliscono anche le modalità di attuazione del BONUS Sociale Idrico a livello Nazionale (da ora BONUS Nazionale), sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana (da ora Autorità) che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
2. Le agevolazioni tariffarie conseguenti a calamità naturali seguono una diversa disciplina.

Art. 2 – Finanziamento del BONUS Integrativo.

1. Per ciascun Gestore è istituito un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo pari all'ammontare degli OP_{social} previsti nelle determinazioni tariffarie approvate dall'AIT per ciascun Gestore della Toscana e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.
2. L'importo così individuato per ogni Gestore è ripartito tra i Comuni delle Conferenze Territoriali toscane con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.
3. Nell'erogazione dei BONUS Integrativi tale Fondo non può essere superato, nè sarà rimborsato al Gestore in caso di utilizzo superiore alle previsioni di PEF.

Art. 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione.

1. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono i soggetti competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al BONUS Integrativo destinato alle utenze deboli.

2. Spetta all'Autorità la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina, nel rispetto ed in coerenza con la Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con Delibera ARERA n. 227/2018, dalla Delibera ARERA n. 63/2021 e s.m.i..
3. E' assegnata ai Gestori la competenza ad erogare il BONUS Integrativo agli utenti diretti ed indiretti del servizio idrico integrato beneficiari secondo quanto indicato dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4 – Ripartizione del Fondo Integrativo tra i Comuni e modalità di utilizzo.

1. L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.
2. Con apposito Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali, l'Autorità si riserva di aggiornare periodicamente i criteri per la ripartizione dei Fondi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Autorità provvederà con Decreto del Direttore Generale dell'AIT a stabilire la nuova ripartizione dei Fondi Integrativi per l'anno corrente, secondo quanto disposto all'art.9, salvo proroga motivata. Il Decreto sarà tempestivamente trasmesso ai Gestori ed ai Comuni. Sulla base della Tabella di ripartizione del Fondo Integrativo, i Comuni procederanno ad individuare gli utenti diretti ed indiretti aventi diritto al BONUS Integrativo e l'ammontare da assegnare ad ogni singolo utente, secondo quanto stabilito dagli art. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Requisiti generali

1. Come richiamato all'Art.1, può fare richiesta di BONUS Integrativo ai Comuni uno dei componenti del nucleo ISEE al cui interno risulta essere l'intestatario dell'utenza diretta, ovvero ove vi sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato, e laddove sia garantita la coincidenza:
 - i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

- ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
2. Nel caso di utenti indiretti, ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita "utenti deboli". Il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Comune titolare delle procedure di agevolazione, che sia almeno uguale o superiore alla soglia definita per il BONUS Nazionale. Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi. Per l'individuazione di utenze deboli, i Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi quali: la presenza di anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, famiglie con presenza di disabili, etc.
4. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
5. Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, in vece della presentazione dell'ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza. La domanda di BONUS Integrativo va presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE al Comune di appartenenza salvo i casi di Gestori diversi nello stesso Comune o di "utenze di confine" gestite da Gestore diverso da quello che gestisce il territorio comunale, ove potranno essere presi accordi tra Gestore e Comune circa le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6 – Individuazione dei beneficiari

1. I Comuni avranno piena autonomia nell'individuazione dei beneficiari, tramite procedure di bando o tramite procedimenti standard già in atto, nel rispetto di un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal BONUS Nazionale, e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Le Amministrazioni Comunali avranno cura di organizzare la massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l'accesso alle agevolazioni.

3. Ogni anno il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo e trasmissione degli elenchi ai Gestori

1. I Comuni avranno piena autonomia anche nel determinare per ciascun utente diretto ed indiretto l'ammontare del BONUS Integrativo, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Le Amministrazioni Comunali potranno altresì valutare l'introduzione di una misura massima dell'agevolazione e l'introduzione di due fasce ISEE al fine di differenziare le agevolazioni in funzione della fascia di appartenenza.
2. Nella definizione della graduatoria e nella quantificazione del BONUS Integrativo il Comune potrà avvalersi di altro organismo istituzionale, previa comunicazione al Gestore di riferimento e ad AIT.
3. La misura del BONUS Integrativo dovrà basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Per la determinazione della spesa idrica di riferimento dell'utenza per le utenze dirette, il Comune dovrà avvalersi degli uffici del Gestore, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni lavorativi. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del BONUS Nazionale Calcolato, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
4. La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui al precedente comma, ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del BONUS Integrativo non sia stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. Per le utenze dirette la spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc di consumo e tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.
5. Nel caso dell'utenza indiretta il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno"

per gli utenti indiretti. Qualora l'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.

6. Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.
7. Qualora l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
8. I Comuni sono tenuti a trasmettere ai Gestori, agli indirizzi PEC indicati dagli stessi e secondo le modalità informatiche prescritte da AIT, l'elenco dei beneficiari e tutti i dati richiesti nella parte color arancio del file di rendicontazione, compresa l'indicazione delle soglie ISEE e della data di trasmissione al Gestore, entro i 15 giorni successivi all'emanazione dell'atto con il quale si approva detto elenco. L'elenco andrà trasmesso comunque non oltre il 30 giugno, salvo i casi di proroga stabiliti dal Decreto del Direttore Generale AIT o casi debitamente motivati ed autorizzati dal Direttore Generale AIT. Nella predetta trasmissione al Gestore da parte dei Comuni, qualora l'indirizzo di fornitura effettiva sia diverso dall'indirizzo presente negli archivi del Gestore perché questi utilizza l'indirizzo di collocazione del contatore, ma il Comune, con l'ausilio del Gestore, ha già verificato la coincidenza tra l'indirizzo di residenza e l'indirizzo di fornitura effettiva di cui all'art. 5, comma 1, il Comune medesimo, al posto dell'indirizzo di fornitura utilizzato dal gestore inserirà nel file di rendicontazione quello di residenza.

Art. 8 – Verifica ed erogazione del BONUS Integrativo e possibili integrazioni

1. Entro la fine di luglio di ciascun anno, ovvero il mese successivo al termine della proroga eventualmente stabilita dal Direttore Generale AIT di cui all'articolo precedente, il Gestore verificherà la congruità degli importi indicati dai Comuni con la rendicontazione del 30 giugno e comunicherà a questi eventuali anomalie riscontrate, prima di considerare "erogabile" l'agevolazione stessa. Una volta considerato "erogabile" il BONUS Integrativo il Gestore provvederà ad erogarlo nella prima bolletta utile, e comunque secondo le indicazioni previste dal Carta del Servizio, dando evidenza in bolletta dell'importo erogato con la dicitura "BONUS Integrativo". Il mancato rispetto delle tempistiche previste comporterà l'erogazione di un indennizzo automatico a favore dell'utente pari a quanto previsto dalla Carta del Servizio.
2. Al fine di definire "erogabile" ogni singolo BONUS Integrativo il Gestore dovrà espletare le seguenti verifiche:

- a. che l'importo complessivo assegnato in sede di rendicontazione dei Comuni al Gestore, per singolo Comune o altro organismo istituzionale individuato dal Comune, non ecceda la disponibilità del Fondo Integrativo a disposizione, come stabilito nei Decreti dell'AIT;
- b. che l'elenco trasmesso dal Comune o altro organismo istituzionale individuato dal Comune:
 - i. sia conforme in ogni sua parte al file di Rendicontazione previsto e fornito dall'AIT;
 - ii. contenga solo utenze dirette o indirette a cui viene applicata la tariffa Domestica Residente o Condominiale;
 - iii. nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
 - iv. che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato, come indicata all'art. 7;
 - v. che la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, sia in linea con quella risultante al Gestore.
3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo Integrativo assegnato a ciascun Comune, i Gestori porteranno in deduzione dalle bollette emesse gli importi stabiliti dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal Fondo Integrativo stesso, con le tempistiche indicate al comma 1. In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l'attestazione di cui all'art. 7, comma 5, o che da tale attestazione risulti la morosità dell'utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico), con le tempistiche indicate al comma 1. Le modalità di erogazione per le utenze indirette potranno essere determinate anche in funzione delle modalità territorialmente concordate tra Comuni, Gestori e Soggetti terzi (a titolo puramente esemplificativo gli enti case popolari). Nel caso in cui i Comuni non riescano ad assegnare tutto il Fondo Integrativo disponibile con la predetta lista di assegnazione, potranno, entro la fine dell'anno di competenza, assegnare ad ulteriori beneficiari, con le modalità di cui ai precedenti commi, la parte residua del Fondo Integrativo anche successivamente alla trasmissione della lista di cui all'art. 7, fermo restando la tempestiva comunicazione al Gestore degli ulteriori beneficiari, con le medesime modalità, e le medesime tempistiche e modalità di erogazione in bolletta da parte del Gestore.

4. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS integrativo stabilita dal Comune sarà modificata a cura del Gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune;
 - iii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato.

Art. 9 – Rendicontazione e norme per il corretto utilizzo del Fondo Integrativo.

1. Entro la fine di gennaio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo, il Gestore trasmette all'Autorità gli elenchi di cui al comma 8 dell'art.7 debitamente compilati nella parte verde del file di rendicontazione: sia compilando la scheda così come trasmessa dal Comune ai sensi dell'art.7, comma 8; sia accorpando i record degli aventi diritto derivati dalle medesime schede dei Comuni in un unico foglio di lavoro e sia un riepilogo sintetico che riporti per ciascun Comune l'indicazione distinta tra BONUS Integrativo complessivo richiesto e quello valutato come erogabile. Con tale rendicontazione il Gestore certifica l'erogabilità e l'avvenuta erogazione del BONUS Integrativo indicando per ciascun utente l'importo erogabile, il numero di bolletta (o bollette) sulla(e) quale(i) è avvenuta l'erogazione, le coordinate per l'eventuale altro mezzo di pagamento, l'eventuale credito residuo da scalarsi nelle bollette future (nel caso in cui non sia stato ancora possibile erogare per intero l'agevolazione in bolletta). L'Autorità nell'acquisire annualmente la prevista certificazione vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo Integrativo in conformità al presente Regolamento attuativo. La trasmissione degli elenchi dei beneficiari sul formato previsto dall'Autorità dovrà essere trasmesso dal Gestore anche ai singoli Comuni, per i soli beneficiari di competenza, entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo.

2. Qualora l'Autorità riscontrasse da parte dei Comuni interessati l'esercizio di modalità di utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento o in caso di non utilizzo parziale o totale del Fondo Integrativo nell'anno precedente, potrà stabilire, con Decreto del Direttore, una decurtazione del nuovo Fondo Integrativo annuale per Comune, fino anche al totale annullamento. Tale quota sarà riassegnata a favore degli altri Comuni, fatta salva la possibilità di ripristino del valore originario del Fondo Integrativo aggiornato con le modalità di cui all'Art. 2, a partire dall'anno successivo all'accertamento. La progressiva diminuzione percentuale del Fondo Integrativo, in caso di recidivo utilizzo non conforme, è da intendersi sulla base della quota originaria. Eventuali Fondi parzialmente o totalmente non utilizzati, vengono riassegnati ai medesimi Comuni per l'anno successivo, contestualmente al citato Decreto del Direttore Generale. In caso di gravi, comprovati e straordinari motivi economico/sociali comunicati da un Comune, il Direttore con il proprio Decreto potrà stabilire, per un determinato anno e a favore del Comune interessato, una ripartizione del Fondo Integrativo anche in deroga alla Tabella di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei dispositivi di cui al presente comma.
3. L'Autorità effettuerà analoghe verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione del BONUS Integrativo anche nei confronti dei Gestori e specificatamente:
 - a. Qualora emergessero divergenze tra i BONUS Integrativi assegnati dai Comuni e definiti erogabili e quelli erogati dal Gestore, l'Autorità intimerà prima il Gestore ad adempiere all'erogazione indicata dai Comuni e successivamente, in sede di calcolo tariffario, a conguagliare l'eventuale importo non erogato.
 - b. Nel caso in cui l'Autorità riscontrasse incoerenze o assenza dei dati richiesti nella rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo, per la parte soggetta alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, potrà imputare a totale carico del Gestore i singoli BONUS Integrativi assegnati e/o erogati, fermo restando le possibili decurtazioni ai fondi dei Comuni previsti al comma 2 del presente articolo. Conseguentemente la componente OP_{social} erogata per l'anno di competenza sarà annullata per gli importi sopra descritti in sede di conguaglio tariffario.
 - c. Nel caso in cui il Gestore, decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della rendicontazione di cui al comma 1 del presente articolo, persista nel non trasmettere detta rendicontazione, la totalità del Bonus Integrativo assegnato resterà a suo totale carico, e conseguentemente la componente OP_{social} erogata per l'anno di competenza sarà totalmente annullata in sede di conguaglio tariffario.
4. Qualora alla data del 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo il Gestore non avrà erogato tutti i BONUS Integrativi individuati dai Comuni, verificati come erogabili, poiché in sede di rendicontazione dovrà indicare che vi sono importi ancora da erogare, sarà tenuto a trasmettere una nuova Rendicontazione a conclusione delle erogazioni previste e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno

successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo. Eventuali riscontri su tali rendicontazioni ai sensi del comma 2 e 3, qualora dessero luogo alle fattispecie previste ai medesimi commi, impatteranno sulla definizione dei fondi e/o delle previsioni per i Gestori, in sede di valutazione dell'anno successivo a quello in cui avviene la Rendicontazione.

Art. 10 - Entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno 2022.
2. I precedenti Regolamenti che regolavano la materia delle agevolazioni nei diversi territori sono abrogati.
3. Con riferimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, il Gestore si sostituisce ai singoli Comuni nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il presente regolamento. La ripartizione del Fondo sarà comunque determinata sulla base degli art. 2 e 9. La procedura per l'individuazione dei soggetti aventi diritto e degli importi assegnati dovrà comunque rispettare i criteri previsti dal presente Regolamento ed in particolare: il tetto massimo costituito dalla componente Op_{social} prevista per l'anno in oggetto e che il principale criterio di selezione sia rappresentato dalla soglia ISEE. Ai fini del riconoscimento tariffario, AIT non riconoscerà in alcun caso importi superiori alla componente Op_{social} . Nel primo anno di applicazione la suddetta procedura sarà definita mediante regolamento specifico predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Salvo necessità di modificare tale Regolamento, questo resterà valido anche per gli anni successivi a quello di approvazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dal presente Regolamento, con specifico riferimento a quanto stabilito in tema di erogazione e rendicontazione agli art. 8 e 9.
4. Il regolamento specifico previsto al comma 3, potrà conformarsi alla procedura in atto per il BONUS Nazionale secondo le indicazioni di cui alla Delibera ARERA n. 63/2021. In tal caso, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, l'ammissione al beneficio del BONUS Integrativo avverrà senza presentazione dell'istanza da parte del nucleo familiare, per tutti i nuclei con ISEE fino al limite previsto per il BONUS Nazionale, e la definizione del singolo beneficio non potrà che avvenire alla fine dell'anno ripartendo tra gli aventi diritto il Fondo a disposizione, pertanto il regolamento specifico previsto al comma 3 potrà contenere un sistema di acconti e conguagli atti a garantire, nelle more della definizione del BONUS Integrativo, una copertura del beneficio nel corso dell'anno a favore dell'utenza, salvo restituzione in caso di non conferma del beneficio, ed i tempi di deroga alla trasmissione delle rendicontazioni ad AIT, che non potranno comunque superare la data del 31 marzo dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo. La Rendicontazione dovrà contenere tutti i dati previsti dal presente Regolamento, fatta

eccezione per quelli non forniti da INPS per il tramite del Servizio Informatico Integrato e di cui il Gestore non possa entrare in possesso.

5. L'Autorità, ad un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, attuerà una verifica sulle modalità operative in esso contenute, al fine di valutarne l'effettiva efficacia e, se necessario, di apportare modifiche o integrazioni.